



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ALLEGATO

*delibera del C.M.
M.60 del 5.8.2020*



REGOLAMENTO
sull'imposta provinciale di trascrizione,
iscrizione ed annotazione di veicoli al
Pubblico Registro Automobilistico (IPT)

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi.....	3

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Tariffe	4
Art. 4 - Esenzioni	5
Art. 5 - Agevolazioni.....	7
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni.....	9
Art. 7 - Termini di versamento	9
Art. 8 - Termini di decadenza.....	9
Art. 9 - Importi di modico valore	10
Art. 10 - Arrotondamento.....	10

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 - Modalità di riscossione.....	10
Art. 12 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	10
Art. 13 - Controlli.....	11
Art. 14 - Ripresentazione di richieste di formalità.....	11

CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI

Art. 15 - Rimborsi al contribuente	12
Art. 16 - Avviso di accertamento.....	12
Art. 17 - Interessi.....	13
Art. 18 - Sanzioni	13
Art. 19 - Riscossione coattiva	13
Art. 20 - Ravvedimento del contribuente.....	14
Art. 21 - Rateazioni di pagamento	14
Art. 22 - Diritto di interpello.....	14
Art. 23 - Autotutela e contenzioso.....	14

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norme finali.....	15
-----------------------------	----

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. La Città Metropolitana di Bari, subentrata a titolo universale, dal 1° gennaio 2015, alla Provincia di Bari (comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) disciplina l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli, richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), in riferimento al territorio di propria competenza, in attuazione dell'art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Nel presente regolamento per "soggetto incaricato della gestione dell'imposta" si intende l'Ufficio Provinciale di Bari dell'ACI-PRA.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A..

In particolare sono soggette ad I.P.T.:

- l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro Automobilistico;
- l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
- i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- la rinnovazione dell'ipoteca;
- il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- la costituzione/proroga/cessione/cancellazione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
- i provvedimenti giudiziali;
- le trascrizioni di atti di rettifica;
- le trascrizioni di atti societari.

Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, l'imposta è dovuta una sola volta.

SONO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE, tra cui:

- perdita e rientro in possesso;
- cessazione della circolazione;

- variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
 - variazione o cancellazione della locazione;
 - rinnovi di iscrizione per cambio targa;
 - acquisto di possesso per le PP.AA a seguito di ipoteca giudiziale, confische e sequestri a favore della P.A.
2. Soggetti passivi dell'imposta sono: gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56, comma 1 bis del D.lgs. n. 446/97 e degli articoli 93 e 94 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..
 3. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art.17, c. 39, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
 4. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
 5. Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte della Città Metropolitana di Bari per i quali la stessa risulti essere contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto del Ministero delle Finanze del 27 novembre 1998, n. 435.
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Città Metropolitana di Bari sino ad un massimo del trenta per cento.
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 del Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste con la riserva del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui l'acquirente, con tale riserva, abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione

dall'imposta, questi deve comunque versare un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

4. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Metropolitanò entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. La data da cui far decorrere la variazione tariffaria coincide:
 - per le prime iscrizioni: con la data di immatricolazione;
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione: con la data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:
 - per le prime iscrizioni, alla data di effettivo rilascio della carta di circolazione;
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
7. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
8. La Città Metropolitana di Bari notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autenticata della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione, per gli adempimenti di competenza.
9. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che la renderà pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
10. La categoria del Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativa agli "atti soggetti ad I.V.A." sconta lo stesso metodo di calcolo proporzionale degli atti non soggetti ad I.V.A. (legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, c. 12).

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità, presentate al P.R.A., aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

A) acquisti di veicoli effettuati da:

a)	Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e <u>veicolo adattato alla guida</u> intestato a lui o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.	art. 8, L. 27/12/1997, n. 449 art. 3 DM n. 435/98 art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006
b)	Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con <u>veicolo adattato al trasporto</u> , intestato a lui o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.	art. 8, L. 27/12/1997, n. 449 art. 3 DM n. 435/98 art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006

c)	<u>Soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni senza obbligo di adattamento del veicolo intestato a lui o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.</u>	art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000 art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006
d)	<u>Soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento al diritto dell'indennità di accompagnamento, intestato a lui o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.</u>	art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000 art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006
e)	<u>Soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita.</u>	art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/ 1997
f)	<u>Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento.</u>	art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000
g)	<u>Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11/8/ 1991, n. 266, iscritti nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni.</u>	art. 8, comma 1, della Legge 11/8/ 1991, n. 266 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000
h)	<u>Organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore.</u>	art. 8, comma 2, Legge 11/8/ 1991, n. 266
i)	<u>Locatario a titolo di locazione finanziaria a seguito di esercizio del riscatto, con riferimento ai contratti con termini di riscatto decorrenti dal 01 gennaio 2019.</u>	art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/ 1997
l)	Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.	art. 21 D.Lgs. n. 460/1997
m)	Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle Organizzazione non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 16 febbraio 1987, n. 49.	art. 28 L. 16 febbraio 1987, n. 49.
n)	Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB).	art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 207/2001

B) acquisti di veicoli effettuati a seguito di:

a)	<u>Procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono € 1.033,00 (valore della controversia).</u>	art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000
b)	Procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di <u>separazione tra i coniugi.</u>	art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000
c)	<u>Trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dai consorzi fra tali enti.</u>	art. 118 D.Lgs. n. 267 del 2000
d)	Cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009).	art. 3, comma 13 bis, D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella L. n. 2 del 28 gennaio 2009
e)	Qualsiasi altra esenzione prevista dalla legge.	

2. In caso di veicolo intestato a soggetto disabile o a cui il soggetto disabile risulti fiscalmente a carico, l'acquisto di un ulteriore veicolo sarà esente dal pagamento dell'IPT se il primo veicolo sia stato oggetto di furto o appropriazione indebita per cui sia stata presentata regolare denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché per cause non riferibili alla volontà del soggetto (calamità naturali, requisizioni, inadempienza demolitore, sentenza dichiarativa di perdita di possesso emessa dalla A.G., sequestro giudiziario/amministrativo divenuto definitivo) per le quali sia stata registrata la perdita di possesso al P.R.A.

Nel caso in cui il primo veicolo rientri nella disponibilità del disabile (o del soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico), lo stesso dovrà versare l'IPT non versata, in occasione dell'acquisto del secondo veicolo.

Art. 5 - Agevolazioni

1. Per le formalità, presentate al P.R.A., relative alle sottoindicate tipologie di veicoli e/o atti, l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

a)	autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), sempre che non siano adatti al trasporto di cose.	nella misura di un quarto, ai sensi art. 56, comma 6, del D.Lgs 446/97
b)	rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili	nella misura di un quarto, ai sensi art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97
c)	Veicoli costruiti da almeno trent'anni. La data di autentica della sottoscrizione dell'atto di acquisto del veicolo deve essere successiva al compimento del trentesimo anno dalla costruzione dello stesso (calcolato dalla data di immatricolazione).	Art. 63, commi 1 e 4, Legge 21 novembre 2000 n. 342
d)	Veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, ad idrogeno	nella misura (***) del 75% della tariffa prevista dal D.M. n. 435 del 1998.
e)	Ipotecche legali e convenzionali (iscrizione al P.R.A.)	nella misura fissa di € 50,00 art. 3, comma 13 bis, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella L. n. 2 del 28 gennaio 2009

2. Per le tipologie di formalità sottoindicate, l'imposta è dovuta nella misura a fianco di ciascuna riportata:

a)	Nei casi di cancellazione di ipoteche iscritte prima del 29 gennaio 2009 ovvero per le ipoteche giudiziali, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata	nella misura della vigente (*) tariffa fissa prevista per gli autoveicoli fino a 53 kw, del D.M. n. 435 del 1998 per gli atti non soggetti ad IVA.
b)	Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.	nella misura della vigente (*) tariffa fissa prevista per gli autoveicoli fino a 53 kw, del D.M. n. 435 del 1998 per gli atti non soggetti ad IVA.
c)	Nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta e annotata.	nella misura della vigente (*) tariffa fissa prevista per gli autoveicoli fino a 53 kw, del D.M. n. 435 del 1998 per gli atti non soggetti ad IVA.
d)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi, uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente.	nella misura (**) del 75% della tariffa prevista dal D.M. n. 435 del 1998.
e)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi ad uso trasporto pubblico di linea, richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale.	nella misura (**) del 75% della tariffa prevista dal D.M. n. 435 del 1998.
f)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi ad uso trasporto pubblico da piazza, richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente – servizio pubblico non di linea)	nella misura (**) del 75% della tariffa prevista dal D.M. n. 435 del 1998.
g)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi ad uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi	nella misura (**) del 75% della tariffa prevista dal D.M. n. 435 del 1998.
h)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi ad uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore delle imprese che immettono in circolazione tali veicoli	nella misura (**) del 75% della tariffa prevista dal D.M. n. 435 del 1998.
i)	Per soggetti disabili sensoriali, come individuati dalla circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate, ai quali è stata riconosciuta la cecità parziale o assoluta o l'indennità di comunicazione, per acquisto di veicoli intestati ad essi o soggetti di cui sono fiscalmente a carico, per un solo veicolo.	nella misura del 50% della tariffa prevista dal D.M. n. 435 del 1998.

(*) Per vigente misura fissa si intende quella approvata dalla deliberazione annuale delle tariffe.

(**) Il calcolo della misura tariffaria è quella derivante dal D.M. n. 435/1998, e dall'art. 1, c. 12, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i..

3. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla legge.

Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1° devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti a tale scopo possono essere utilizzati modelli appositamente predisposti dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. Nel caso di prime iscrizioni di veicoli al P.R.A. si procederà a successive verifiche per accertare la sussistenza del diritto all'applicazione della tariffa differenziata quale atto soggetto ad I.V.A..

Art. 7 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. Nel caso del solo atto di costituzione di ipoteca l'iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla data dell'effettivo rilascio della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione, annotazione ed iscrizione d'ipoteca relative a veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta, relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento di cui all'art. 16 sono notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, anche a mezzo raccomandata postale con avviso di

ricevimento. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 19.

2. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a euro quindici, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare siano superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.
3. Il limite minimo di euro quindici, di cui al comma 1, non si applica qualora l'ammontare dovuto derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 10 - Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 - Modalità di riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli, con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

Art. 12 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Città Metropolitana di Bari l'imposta al netto di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa entro cinque giorni dall'effettivo incasso.

2. Sui ritardati versamenti verranno applicati gli interessi di mora per “danni nelle obbligazioni pecuniarie”, come da art. 1224 del Codice Civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell’imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla Legge 28 luglio 1961, n. 770.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta alla Città Metropolitana un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all’anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Città Metropolitana, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Città Metropolitana appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell’imposta e la Città Metropolitana avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da comunicare fra le parti; l’estrpolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.

Art. 13 - Controlli

1. La Città Metropolitana di Bari effettua i controlli ritenuti opportuni, sull’attività del soggetto incaricato della gestione dell’imposta, anche tramite ispezioni.
2. La Città Metropolitana effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all’uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell’imposta, utilizzando anche altre banche dati.

Art. 14 - Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ruscate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI

Art. 15 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e ruscate, che non vengono più ripresentate.
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Città Metropolitana nel successivo articolo 18.

Art. 16 - Avviso di accertamento

1. Qualora la Città Metropolitana ritenga fondati i preavvisi di accertamento emessi dall'ACI, predispone e notifica gli avvisi di accertamento esecutivi per omesso, tardivo o parziale pagamento dell'imposta, nonché per omessa iscrizione o trascrizione al P.R.A. nei confronti dell'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, entro i termini indicati all'art. 8, nelle forme e con gli effetti di cui alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, commi da 792 a 804, e secondo le modalità applicative previste dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate di questo Ente.
In caso contrario la Città Metropolitana emette determinazione dirigenziale di archiviazione del citato preavviso, dandone comunicazione all'A.C.I. ed all'interessato.
2. Fra gli accertamenti di cui al comma 1 rientrano i casi di:
 - mancata iscrizione al P.R.A. del veicolo da parte del soggetto al quale è stata rilasciata la carta di circolazione e che si è dichiarato proprietario del veicolo all'ufficio Dipartimento Trasporti.

- mancata trascrizione al P.R.A. di un atto relativo ad eventi giuridico patrimoniali sul veicolo (quali ad esempio il trasferimento di proprietà) da parte del soggetto per cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o comunque accertata, anche in caso di radiazione del veicolo per esportazione all'estero da parte del proprietario non intestatario al P.R.A. (avendo presentato per la radiazione un titolo trascrivibile - art. 103 Codice della Strada).

Art. 17 – Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 – Sanzioni

1. Le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 16 sono disciplinate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
2. Per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta la sanzione è pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pertanto sarà pari a 0,2% al giorno).
3. La sanzione è dovuta:
 - a) dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - b) dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.
4. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.
5. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di I.P.T. o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. Qualora l'attività di riscossione svolta dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta risulti infruttuosa, la Città Metropolitana procederà alla riscossione coattiva nelle forme e con gli effetti di cui alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, commi da 792 a 804, e secondo le modalità applicative previste dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate di questo Ente.

2. Il dirigente del Servizio Finanziario, preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione, è responsabile dei procedimenti di riscossione e recupero dell'imposta nella fase coattiva e può delegare tale responsabilità ad altri addetti al Servizio stesso, ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 20 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente, nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, può avvalersi della riduzione della sanzione prevista dall'istituto del ravvedimento, qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate, da parte degli uffici preposti, attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 21 – Rateazioni di pagamento

1. Il contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può richiedere la rateazione del debito con istanza presentata nelle forme e con gli effetti di cui alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, comma 796, e secondo le modalità applicative previste dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate di questo Ente.

Art. 22 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che regolano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Città Metropolitana apposita istanza di interpello di cui all'art. 11 della legge 212/2000 e al Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. Il procedimento relativo a tale istituto è disciplinato da specifico regolamento della Città Metropolitana di Bari.

Art. 23 – Autotutela e contenzioso

1. Il potere di autotutela della Città Metropolitana si esercita mediante:
 - a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'imposta che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
5. Le controversie relative all'imposta sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Nei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria la Città Metropolitana di Bari è rappresentata e difesa dal Dirigente del Servizio Finanziario, nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti leggi.
7. Il predetto Dirigente può conferire incarico di difesa a professionista abilitato ovvero, al fine di limitare la spesa connessa all'affidamento di incarichi esterni, delegare alla difesa dipendenti di categoria D del Servizio Finanziario. In tal caso, le spese legali eventualmente liquidate in favore dell'Ente saranno destinate, alla fine di ogni esercizio finanziario, a titolo di incentivi al personale, nella misura del 90% in favore dei dipendenti che hanno curato il relativo contenzioso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL 5-10-2001, entro il tetto massimo annuale del 50% della retribuzione relativa all'anno di introito delle somme da parte dell'Ente stesso.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. Il regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan ed ha effetto il 1° gennaio dell'anno 2020.
4. Dal 1° gennaio 2020 è abrogato il Regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. 11 del 26/03/2019.
5. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

